GPIA old 15/ouleau el 30/ouleau

Deli	berazione n. 87	-
del	11/04/2014	_

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione deliberazione C.d.S. n.12 del 31/03/2014 avente ad oggetto: " Approvazione Regolamento distrettuale sull'Affido Familiare e protocollo d'intesa per l'organizzazione e la gestione del "Centro affidi".

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio	X	A LETONET	SINDACO – PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	X		Vice Sindaco
3	FARINELLA	Antonino	x	ltoma	Assessore
4.	SCARLATA	Giuseppe	x		Assessore
5	SCANCARELLO	Maria Giovanna	x		Assessore
	siede il Sig. <u>dott.</u>	Sergio Malfitano		_ 🖼	Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del I° Settore del Comune di Nicosia: Approvazione deliberazione C.d.S. n. 12 del 31/03/2014 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento distrettuale sull'Affido Familiare e protocollo d'intesa per l'organizzazione e la gestione del "Centro Affidi".

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art.53, comma I della L.r. 142/90, recepita con L.r. 48/91, e successiva L.r. 23/12/2000 n. 30;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

OGGETTO: Approvazione deliberazione C.d.S. n. 12 del 31.3.2014 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento distrettuale sull'Affido Familiare e protocollo d'intesa per l'organizzazione e la gestione del "Centro Affidi"

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE SERVIZI SOCIALI

VISTA la deliberazione C.d.S. n. 12 del 31.03.2014 avente ad oggetto: Approvazione Regolamento distrettuale sull'Affido Familiare e protocollo d'intesa per l'organizzazione e la gestione del "Centro Affidi"

VISTA la circolare 548 del 06/04/2005 dell'Assessorato Regionale della Famiglia con la quale viene specificato che la Giunta del Comune capofila deve procedere a prendere atto dei provvedimenti adottati dal C.d.S. del Distretto Socio-Sanitario;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'approvazione della deliberazione sopra specificata;

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49 e 147 bis, comma 1del D.Lgs. 267/2000;

VISTO I'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana;

PROPONE

- di approvare la deliberazione del C.d.S. n. 12 del 31.03.2014 avente ad oggetto: Approvazione Regolamento distrettuale sull'Affido Familiare e protocollo d'intesa per l'organizzazione e la gestione del "Centro Affidi"
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE Dott.ssa Partizia MANCUSO





DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23 NICOSIA

COMUNE DI NICOSIA

COMUNE CAPOFILA PROVINCIA DI ENNA

Deliberazione n.12 del 31/03/2014

DEL COMITATO DEI SINDACI

OGGETTO: Approvazione Regolamento distrettuale sull'Affido Familiare e protocollo d'intesa per l'organizzazione e la gestione del "Centro Affidi".

L'anno duemilaquattordici, addi trentuno del mese di marzo alle ore 17.00 e ss, presso i locali dell'ufficio Servizi Sociali di Nicosia, a seguito, regolare convocazione, si è riunito il comitato dei sindaci nelle persone dei Signori:

		PRES.	ASS.	
1	Malfitono Sorgeo	×		SINDACO DEL COMUNE DI NICOSIA
2	Moere Que se bloc	×		ASSESSORE DELEGATO COMUNE DI TROINA
3	Di Cotalolo Alelo	×		ASSESSORE DELEGATO COMUNE DI GAGLIANO
4	gramo Agato	X		ASSESSORE DELEGATO COMUNE DI CERAMI
5	Breet Rosello	X		ASSESSORE DELEGATO COMUNE DI SPERLINGA
6	Moneyro Proco Mario Green	X		SINDACO DEL COMUNE DI CAPIZZI ASS. DE LES
7	Loi Priso Michele	X		DISTRETTO SANITARIO DI NICOSIA

Con la partecipazione del Dirigente/ coordinatore del Gruppo Piano, dott.ssa Patrizia MANCUSO. Ufficiale verbalizzante dott.ssa Marinella Pacino

Assume la Presidenza il Sindaco del Comune capofila di Nicosia, dott. Sergio MALFITANO il quale riconosciuta legale la seduta, invita a procedere alla trattazione del punto di cui in oggetto:

IL COMITATO DEI SINDACI

VISTA ed esaminato il Regolamento distrettuale sull'affido familiare e il protocollo d'intesa per l'organizzazione e la gestione del "Centro affidi"; VISTO il parere tecnico e di regolarità amministrativa, reso ai sensi degli artt. 49

e147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente; VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

no del gracto di oni in organico

DELIBERA

- di approvare il Regolamento distrettuale sull'Affido Familiare e il protocollo d'intesa per l' organizzazione e la gestione del "Centro Affidi", nel testo allegati a far parte integrante del presente provvedimento;

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D/23

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELCOMITATO DEI SINDACI

OGGETTO: Approvazione Regolamento distrettuale sull'Affido Familiare e protocollo di intesa per l'organizzazione e la gestione del "Centro Affidi".

IL DIRIGENTE/COORDINATORE

PREMESSO che:

- la L. 4 maggio 1983 n.184, agli artt. 2, 4 e 5, disciplina l'affidamento dei minori, attribuendo specifiche responsabilità ai servizi locali;
- la L.r. 9 maggio 1986 n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, agli articoli 8 e 9, indica le competenze degli enti locali per l'attuazione dell'affidamento familiare;
- -con decreto Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Autonomie Locali 28 febbraio 2005, pubblicato sulla GURS n.14 del 1° aprile 2005, sono state apportate modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare dei minori approvato con decreto 24 aprile 1987;

VISTE:

- la legge 27 maggio 1991 n. 176: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo" approvata a New York il 20 novembre 1989, enunciante i diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini. Afferma come in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente, che rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico degli Stati di rendere tali diritti effettivi e concreti e stabilisce, all'art. 20, per ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, il diritto ad una protezione, anche sostitutiva, e ad aiuti speciali dello Stato;
- la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" è finalizzata alla realizzazione di interventi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo ai "servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo assistenziali" (art. 4);
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", tra l'altro, all'art. 8, attribuisce alle Regioni funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale;
- la legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1984, n. 184, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro 1° del codice civile", riafferma il diritto del minore alla propria famiglia;
- la legge 31 luglio 2003, n. 10 della Regione siciliana "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" all'art. 5 Interventi per il sostegno e la promozione della

procreazione responsabile, punto f) prevede interventi volti a garantire l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento;

- l'integrazione direttiva interassessoriale n.1274/905 del 16/06/2000 degli Assessorati Regionali Enti Locali/Sanità nn. 2763/709 del 30/07/2002;
- la direttiva interassessoriale Ass.to alla Famiglia/Ass.to Sanità nn.1737/3899 del 20/11/2003 ai Comuni e alle ASL per la costituzione ed il funzionamento dei Centri Affidi Distrettuali, pubblicata nella G.U.R.S. n. 56 del 24-12-2003;
- la direttiva interassessoriale Ass.to alla Famiglia/Ass.to Sanità nn. 320/410 del 17/02/05
 "Direttiva interassessoriale in materia di affidamento familiare";

ATTESO che con deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto 23 n. 2 del 23/05/2013 è stato stabilito di avviare l'azione n. 6 del Piano di Zona 2004-2006 (riequilibrio al 31.12.2009) "Affido familiare per n. 10 minori" dell'importo di € 54.240,00;

CONSIDERATO che il Gruppo Piano nella seduta del 25 febbraio 2014 ha approvato la bozza di regolamento e lo schema del protocollo di intesa per l'organizzazione e la gestione del Centro affidi distrettuale;

VISTI gli atti suddetti e ritenuto doverli approvare;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE

APPROVARE il regolamento distrettuale sull'Affido Familiare allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

APPROVARE e sottoscrivere il Protocollo di Intesa per l'organizzazione e la gestione del "Centro Affidi".

DARE MANDATO al Coordinatore del Distretto socio sanitario di trasmettere copia del presente atto al Comuni e al Distretto sanitario per gli atti di loro competenza.

Il Dirigente/ Coordinatore Dott.ssa Patrizia Mancuso

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D 23

Comuni di Nicosia, capofila, Troina – Gagliano C.to– Capizzi- Cerami – Sperlinga Distretto Sanitario di Nicosia

I bilidatura a dunibare é un microsio in confere

production of the production o

educativo e ili opontunto per erimoni dell'annero, giere i i per l'affidamentareno di continuo di cui i segui, e consecutto l'inscrimente di cui i segui, de consecutto l'inscrimente di cui i segui di cui i segui di cui i segui i continuo di cui i segui dell'annero di cui di cui i segui di cui di

outsolints, earlier

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN

REGOLAMENTO DISTRETTUALE SULL'AFFIDO FAMILIARE

Approvato con delibera C.S. n. 12 del 31-03 2014

cogolimaptarlora (21 12) and (22 12) constant comvoits a still and (22 12) and (23 12) and (24 12) and (25 12) and

and the second of the last between the profession of the last of t

REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

Art. 1

L'affidamento familiare ha lo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

Art. 3

L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale (all. n. 1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (all. n. 2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, considerazione in della sua capacità di discernimento. L'ufficio tutela luogo ove trova il minore si ratifica il provvedimento. Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziario per il quale provvede il tribunale per i minorenni con proprio decreto. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 4

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale dei comuni, titolari delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del centro affidi distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Il comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (all. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria; - erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad E 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni Istat sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili. situazione affidi grave disagio, plurimi - assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato; - stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art. 6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarate disponibili e per le quali il centro affidi distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'autorità giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcunà forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 9

were behind more in a street and

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

Comune di
PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE
Vista la proposta di affidamento familiare avanzata da relativa al minore nato il
Preso atto dell'assenso manifestato il
residente avia
Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica alla legge n. 184/1983, affida (o proroga l'affidamento) il minore
proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione. Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno
con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità all'autorità affidante. Il comune verserà all'affidatario un importo mensile pari a €
A ANNEX MARKET AND ANNEX PROPERTY OF THE PROPE
(Firma del dirigente amministrativo del comune)
Il giudice tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.
(Firma del giudice tutelare)

The second secon

CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE (per gli affidamenti amministrativi)
Il sig./La sig.ra
abitante in via
tele-mail
Il sig./La sig.ra
abitante invia
tele-mail
genitori o tutori del minore
dichiara/dichiarano
di prestare ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica alla legge n. 184/83, il proprio consenso all'affidamento del minore alla famiglia abitante a via tel e-mail
si impegna/si impegnano
1) a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del
(Firma de affidant) N.B.: I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del
comune di residenza della famiglia d'origine del minore.

Comune di

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI I sottoscritt abitanti a via tel. si impegna/si impegnano - a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n. del				
abitanti a via tel si impegna/si impegnano - a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n. del nonché degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica della legge				
- a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n				
n. 184/1983;				
- ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;				
 a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto; ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire 				
periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento; - a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi,				
qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza. I sottoscritti chiedono la corresponsione della somma stabilita dal comune quale rimborso spese a				
favore dell'affidato/a				
ogni mese presso				
agenzia				
151 (data)				
Firma/e				

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 23

ASP -Distretto di Nicosia

PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL "CENTRO AFFIDI"

TRA

I COMUNI DI NICOSIA (capofila), TROINA, GAGLIANO C.TO, CAPIZZI, CERAMI, SPERLINGA

E

ASP-Distretto di Nicosia

PREMESSA

L'obiettivo principale del Distretto Socio Sanitario D/23 per la tutela del minore è quello di garantire che il diritto essenziale, il diritto all'educazione, sia da esso goduto "nell'ambito della propria famiglia" (ex lege n. 184/83 e legge n. 149/2001). Il primo compito delle istituzioni poste a salvaguardia dei diritti del minore, quindi, è quello di sostenere, con la propria azione, la famiglia ad assolvere le sue funzioni educative.

Questa prospettiva coinvolge soprattutto i servizi sociali territoriali, che devono promuovere le risorse e gli interventi idonei per evitare l'allontanamento del minore dalla propria famiglia, ivi compreso l'affidamento familiare.

L'affidamento è una delle risposte possibili alle difficoltà familiari di un minore.

L'affidamento è un evento traumatico sia per la famiglia, nel suo complesso che per il minore.

Il ricorrervi, nelle situazioni di crisi nelle quali esso risulti il male minore, impone di adottare criteri di intervento che garantiscano la validità della scelta che viene compiuta.

I servizi hanno la responsabilità di scegliere, per ogni minore, il percorso che meglio risponde alle sue esigenze, dopo una approfondita valutazione del suo vissuto e dei suoi bisogni evolutivi, in riferimento all'età, alle difficoltà che manifesta ed alle prospettive di cambiamento della sua famiglia.

L'Azione programmata "Infanzia e adolescenza" prefiggendosi il potenziamento dell'affidamento in funzione della deistituzionalizzazione, prevede l'adozione di strumenti diretti a favorire lo sviluppo del servizio di affidamento, tanto sul piano organizzativo che metodologico.

Sotto il profilo organizzativo l'istituzione di un Centro affidi, operante sull'ambito territoriale distrettuale, offre un servizio agile per la promozione dell'affidamento, con il quale viene messa a disposizione dei servizi territoriali una gamma di affidatari-risorsa, che consenta una effettiva possibilità di scelta in rapporto ai bisogni del minore.

Millell St. St. Washington

Possono essere organizzate, altresì, le esperienze dei gruppi di sostegno degli affidatari, uno strumento formativo e di appoggio assai efficace.

Il Centro affidi rappresenta un punto di riferimento per gli operatori dei servizi di base, attraverso il quale confrontare le esperienze ed affinare le competenze professionali specifiche. Un intervento così complesso come l'affidamento familiare non può essere gestito in modo efficace senza disporre di una struttura di riferimento, attrezzata sufficientemente, che promuova lo sviluppo dei diversi fattori costitutivi del servizio: culturali, scientifici, professionali, organizzativi, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, di studi e ricerche.

Viste:

- la legge 4 maggio 1983 n.184, agli artt. 2, 4 e 5, che disciplina l'affidamento dei minori, attribuendo specifiche responsabilità ai servizi locali;
- la legge 27 maggio 1991 n. 176: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo" approvata a New York il 20 novembre 1989, enunciante i diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini. Afferma come in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente, che rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico degli Stati di rendere tali diritti effettivi e concreti e stabilisce, all'art. 20, per ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, il diritto ad una protezione, anche sostitutiva, e ad aiuti speciali dello Stato;
- la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" è finalizzata alla realizzazione di interventi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo ai "servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo assistenziali" (art. 4);
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", tra l'altro, all'art. 8, attribuisce alle Regioni funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale;
- la legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1984, n. 184, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro 1° del codice civile", riafferma il diritto del minore alla propria famiglia;
- la legge 31 luglio 2003, n. 10 della Regione siciliana "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" all'art. 5 Interventi per il sostegno e la promozione della procreazione responsabile, punto f) prevede interventi volti a garantire l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento;
- l'integrazione direttiva interassessoriale n.1274/905 del 16/06/2000 degli Assessorati Regionali Enti Locali/Sanità nn. 2763/709 del 30/07/2002;
- la direttiva interassessoriale Ass.to alla Famiglia/Ass.to Sanità nn.1737/3899 del 20/11/2003 ai Comuni e alle ASL per la costituzione ed il funzionamento dei Centri Affidi Distrettuali, pubblicata nella G.U.R.S. n. 56 del 24-12-2003;

as cold fight

Oras soul6

- la direttiva interassessoriale Ass.to alla Famiglia/Ass.to Sanità nn. 320/410 del 17/02/05 "Direttiva interassessoriale in materia di affidamento familiare";

rilevato che:

= qualora l'ente locale non disponga in pianta organica della figura professionale dello psicologo, dovrà essere fatto riferimento a quanto dettato dal protocollo d'intesa in materia di adozione e affido familiare allegato alla direttiva interassessoriale del 30 luglio 2002 enti locali/sanità della Regione Sicilia "Integrazione direttiva interassessoriale nn. 1274-905 del 16 giugno 2000 degli Assessorati regionali degli enti locali/sanità nn. 2763/709, come esplicitato nella direttiva assessoriale Ass.to alla Famiglia/Ass.to Sanità nn.1737/3899 del 20/11/2003;

= ai sensi della medesima direttiva interassessoriale nn.1737/3899 qualora l'ente locale non disponga della figura dell'assistente sociale in numero adeguato, in applicazione delle disposizioni contenute al capo V art. 22, della legge n. 328/2000, tramite la stipula di protocolli d'intesa o accordi di programma fra enti locali e aziende sanitarie locali, i compiti propri dell'assistente sociale a livello centrale (o territoriale) potranno essere svolti dagli assistenti sociali dei consultori familiari.

 rilevato che i Comuni del distretto D/23 intendono istituire il Centro Affidi ricorrendo ai servizi già esistenti sul territorio, quali i Servizi Sociali Comunali ed i Consultori Familiari nonché la Neuro Psichiatria Infantile del Distretto di Nicosia;

Visto il deliberato del Comitato dei Sindaci del Distretto 23 n. 2 del 23/05/2013 con il quale è stato stabilito di avviare l'azione n. 6 del Piano di Zona 2004-2006 (riequilibrio al 31.12.2009) "Affido familiare per n. 10 minori" dell'importo di € 54.240,00;

Atteso che la scheda progettuale suddetta prevede:

- la gestione degli interventi e la costituzione delle reti sociali a cura dal Centro affidi distrettuale con sede nel Comune capofila;
- la formazione, la valutazione e il controllo a cura dell'Asp di Enna, Distretto sanitario di Nicosia;
- considerata l'esigenza di razionalizzare le risorse professionali con l'istituzione di équipe stabili per un lavoro integrato;
- considerato che il Comune di Nicosia, capofila del' D/23 come pure i Comuni di Cerami, Gagliano C.to e Sperlinga non dispongono della figura dell'assistente sociale;

Ciò premesso, i Comuni del Distretto D23, Nicosia (capofila), Troina, Capizzi, Gagliano Castelferrato, Cerami e Sperlinga e l'ASP di Enna-Distretto sanitario di Nicosia, istituiscono e disciplinano l'organizzazione e la gestione del Centro Affidi, ai sensì della normativa succitata ed anche in esecuzione all'azione n. 6 prevista nel P.di Z. 2004/2006 approvato giusta accordo di programma del 02/01/2008 e det. sind. n.07/ del 14/01/2008, stabiliscono quanto segue.

E' un polo di riferimento sovra comunale ed ha sede nel Comune capo-fila corrispondente a quello in cui ha sede il distretto socio-sanitario. Esso svolge funzioni di promozione e di gestione di attività con il supporto dei servizi sociali di base, al fine di agevolare il ricorso all'affidamento familiare e di favorirne una utilizzazione efficace.

Il personale impegnato a qualunque titolo nei progetti di affido concorre alla realizzazione degli obiettivi preposti dall'azione programmata "infanzia e adolescenza" e delle linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana ex lege n. 328/2000.

- Il Centro Affidi svolge le funzioni fondamentali di seguito indicate:
- I) promozione su vasta scala della cultura dell'affido;
- 2) reperimento delle famiglie affidatarie, coppie e persone singole, disponibili ad impegnarsi nell'accoglienza di minori privi temporaneamente di ambiente familiare idoneo. Il reperimento di norma viene promosso con iniziative di pubblicizzazione rivolte a fasce mirate di popolazione e con attività di gruppo proposte a soggetti che hanno espresso un interesse anche generico, per dare loro una informazione specifica e approfondita e per scnsibilizzarli alle problematiche dell'affidamento. Altra forma di reperimento è lo scambio di risorse (famiglie affidatarie) fra i Centri affidi della Regione siciliana per consentire, al bisogno, l'inserimento di minori al di fuori del loro ambito territoriale. Il reperimento può essere, altresì, sostenuto curando i rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato che hanno finalità di tutela dei minori e di promozione dell'affidamento.
- 3) valutazione e selezione delle coppie e dei singoli che hanno manifestato la loro disponibilità all'accoglienza temporanea;
- 4) esame delle segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo provenienti dai servizi territoriali e valutazione congiunta della proposta di affidamento;
- 5) abbinamento minori soggetti affidatari, attuato in collaborazione con gli operatori dei servizi di base. L'équipe del Centro e gli operatori del servizio territoriale provvedono all'abbinamento e definiscono il progetto educativo;
- 6) verifiche e revisioni periodiche del progetto educativo;
- 7) progettazione congiunta (Centro affidi Servizio sociale territoriale) delle fasi di rientro del minore in famiglia, oppure delle iniziative da adottare per sostenerlo nella ricerca di altre soluzioni;
- 8) sostegno alle famiglie affidatarie in tutte le fasi dell'affidamento;
- 9) gruppi di sensibilizzazione, di discussione e condivisione dell'esperienza con gli affidatari (gruppi di sostegno);
- 10) condivisione del processo maturativo delle famiglie di origine con gli operatori coinvolti nel progetto di affido per ogni singolo minore;
- 11) sostegno psicologico clinico ai minori, a singole coppie affidatarie o in assetto gruppale nei casi di affido di minori vittime di abuso o maltrattamento;
- 12) promozione di una rete di risorse pubbliche e private per facilitare l'accesso ai servizi ed alle prestazioni necessari per rendere completamente operanti i progetti educativi concordati;

13) valutazione delle singole esperienze di affidamento con le famiglie interessate e gli operatori territoriali;

14) organizzazione, gestione e aggiornamento della banca dati contenente la documentazione professionale delle varie fasi del procedimento e raccolta dei dati per il sistema informativo;

(15) partecipazione ad iniziative di coordinamento e/o formazione in ambito regionale e nazionale.

Art. 2

Servizi sociali distrettuali

Gli operatori dei servizi distrettuali svolgono le seguenti attività:

- 1) provvedono ad individuare le situazioni familiari che presentano fattori di rischio psico-sociale per il minore;
- 2) valutano le soluzioni che meglio soddisfano i suoi bisogni in rapporto al vissuto familiare, all'età ed alle prospettive di evoluzione della situazione familiare e ambientale;
- 3) predispongono una relazione circostanziata circa la segnalazione al Centro affidi, qualora l'affidamento risulti la soluzione più appropriata, fornendo ad esso gli elementi utili a definire il profilo di famiglia o di persona singola adatta;
- 4) concordano con l'équipe del Centro il progetto d'intervento;
- 5) intervengono sulle famiglie d'origine, sul minore ed in collaborazione con il Centro affidi per monitorare il progetto di affido, qualora la situazione lo richieda;
- 6) intervengono sulla famiglia d'origine per modificare quei fattori che hanno imposto l'allontanamento del minore;
- 7) concorrono alle attività di verifica concordate con l'équipe del Centro affidi per l'aggiornamento del progetto e concordano le modalità del rientro in famiglia o di soluzioni diverse;
- 8) segnalano al Centro affidi le famiglie disponibili all'affidamento, perché siano coinvolte nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Resta comunque, fermo che titolare dell'intervento di sostegno al minore ed alla sua famiglia è il comune di residenza della famiglia del minore stesso, il quale è tenuto ad erogare il sostegno economico alle famiglie affidatarie indipendentemente dal reddito posseduto, nonché a stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

Art. 3

Personale

Sono profili professionali fondamentali del Centro Affidi: l'Assistente Sociale e lo Psicologo.

E' fondamentale razionalizzare tali risorse professionali, con l'istituzione di un'équipe per un lavoro integrato, a tale scopo, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more che il Comune capofila si doti della figura dell'assistente sociale:

- Il Comune di Nicosia, ente capofila del Distretto Socio Sanitario D/23, si impegna a mettere a disposizione la risorsa professionale di un istruttore amministrativo, adeguati locali destinati al Centro Affidi, gravandosi dell'onere delle utenze: Enel, telefoniche, e pulizie. Anche il Distretto sanitario di Nicosia mette a disposizione propri locali che potranno essere utilizzati ove necessario od opportuno.
- Il Distretto sanitario di Nicosia, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a mettere a disposizione le risorse professionali dei Consultori Familiari, uno psicologo e un assistente sociale, così come dettato dal protocollo d'intesa in materia di adozione e affido familiare allegato alla direttiva interassessoriale del 30 luglio 2002 enti locali/sanità della Regione Sicilia "Integrazione direttiva interassessoriale nn. 1274-905 del 16 giugno 2000 degli Assessorati regionali degli enti locali/sanità nn. 2763/709 e nn.1737/3899 del 20/11/2003;
- Le Amministrazioni Comunali di: Troina Gagliano C.to- Capizzi- Cerami –Sperlinga si impegnano a mettere a disposizione le risorse professionali del Servizio Sociale Professionale.

In ogni caso il personale assegnato ai compiti del Centro Affidi deve assicurare continuità al servizio ed essere adeguato al volume di lavoro del territorio di competenza.

Art. 4

Gli strumenti

Per avviare, sviluppare e concludere il percorso di affidamento familiare di un minore si utilizzano gli strumenti propri dei profili professionali che operano nel territorio e nel Centro affidi, con i quali strumenti si perseguono finalità di informazione, di conoscenza, di cambiamento, di attivazioni di risorse.

Sono considerati strumenti idonei:

- a) colloqui individuali e di coppia;
- b) riunioni con la famiglia estesa;
- c) visite domiciliari;
- d) riunioni di èquipe per l'abbinamento, per l'impostazione del progetto e la definizione del contratto, per le verifiche periodiche, per la valutazione finale;
- e) gruppi di formazione e/o sostegno degli affidatari;
- f) documentazione dell'attività professionale svolta dai singoli operatori; documentazione sull'attività svolta in èquipe;
- g) relazioni ad uso interno ed esterno;
- h) predisposizione degli atti connessi all'attivazione ed alla conclusione del provvedimento di affidamento. E' auspicabile che ogni Centro affidi si impegni ad elevare progressivamente il livello qualitativo delle prestazioni professionali in materia di affidamento familiare.

Il presente protocollo potrà essere applicato in altre azioni distrettuali o in altri interventi nei quall sia previsto l'affido familiare e resta valido per la durata degli stessi, salvo disdetta scritta di una delle parti, qualora venisse a mancare l'interesse istituzionale alla prosecuzione dello stesso.

Letto, firmato e sottoscritto.

Comune di Nicosia

Comune di Troina

Comune di Gagliano C.to

Comune di Capizzi

Comune di Cerami

Distretto sanitario di Nicosia

COLUNG & SPERLINGA

lice Loub

Distretto Socio Sanitario D/23 Nicosia



Comune Capofila di Nicosia Provincia di Enna

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

	C.d.S. No 12 del 31-03-2014
Proposta di deliberazione relativa a:	
Aul Affice foundary & by	Approved these by a green 230 sheether le
le les gentreu ples "Penta	o Alfroli"
	7 84
PARERE IN ORDIN	IE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Al dellant 40 -	def D.Lgs 267/00 o art. 12 dolla L. r.n. 30/00
	^
	· flanbre ol
*	
	,
Nicosia, 07/03/2014	
,,	Il Responsobile del Servizio
	(Imire)
•	
PARERE DI	REGOLARITA' CONTABILE
Parara in ardina elle regolarità contahi	ile:
Ri attesta la conertura finanziaria dell'imp	egno di cui alla proposta in oggetto, con imputazione della
spesa di € al Tit.	Funz. Serv. Int. , del bliamolo
esrcizio in corso / Cap. Del P.E.G. A	l n, cul corrisponde in entrata il Cap
WI / /	
Nicosia,/_/	
	Il Dirigente
	Li Calzi Dott. Giovanni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE

L'Assessore Delegato Presidente

IL SEGRETARIO
URFICIALE VERBALIZZANTE

Koerus Morrelle

IL DIRIGENTE

Mices

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.

IL SINIACO PRESIDENTE

L'Assessore Delegato Presidente

LI, 31-2-2014

IL DIRIGENTE



COMUNE DI NICOSIA PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE

	Allegato alla Deliberazione G.M./C.E. n.º & J del 11-04-20
Proposta di deliberazione relativa a: A productiva a: A produc	20010 Mersione e la fentai
al sensi dell'art 48 del D. L.gs 267/2000, art.12 della L. r. n.:	.30/2000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Parere in ordine alla regolarità tecnica: Doubre	woll
NICONIA, 7 1041 3014.	II Pospondahila dal Sancizio
	II Responsabile del Servizio
PARERE DI REGOLARIT	ra' Contabile
Parere in ordine alla regolarità contablie:	
Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno imputazione della spesa di € Serv Int, del bilancio esercizio in co cui corrisponde in entrata il Cap. n,	orso/ Cap. del P.E.G. al n,

Il Dirigente Li Calzi Dott. Giovanni

n presente v	erbaie viene ieuo, approv	vato e sottoscritto.	
	מ	L SINDAÇO - PRESIDENT	
L'ASS	ESSORE ANZIANO	LANGE VO A	IL SEGRETARIO GENERALE
		60/2005	Meso
-	- ful -	(8(季韓沙哥	- man
per copia co	onforme all'originale in ca	rta libera per uso amministr	ativo per la pubblicazione.
	15/04/2014		
TNICOSIA, II	7510 W 1CON W		IL SEGRETARIO GENERALE
			P .
	CERTIF	FICATO DI PUBBLIC	AZIONE
Il sottoscritt	to Segretario Generale,		
		CERTIFICA	
che la prese	ente deliberazione, in ap	plicazione della L.R. 3 dic	embre 1991, n.44, é stata pubblicata
all'Albo		-	giorni 15 consecutivi, dal giorno
1601		•	odificato dall'art.127, comma 21, della
/	el 28/12/2004).		,,
	•	And the second	d)
	enza Municipale, II	1	77 077 077 DVG CDVGD 4 X D
1L N	MESSO COMUNALE		IL SEGRETARIO GENERALE
	CEDT	IFICATO DI ESECUT	CIVITÀ
			.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta
esecutiva il	11-0/1-201.	L	
dec	corsi dieci giorni dalla pul	bblicazione (art. 12, comma	a 1°);
a so	eguito di dichiarazione di	immediata esecutività;	(
`			IL\SEGRETARIO GENERALE
			Olu
		1- in When many	
	•	nale in carta libera per uso a	mministrativo;
— per	copia conforme all'origin	nate;	
XT			•
Nicosia, lì			

IL SEGRETARIO GENERALE